

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca
nel procedimento n. 1/2020

- con comunicazione del 14 gennaio 2020 la Segreteria degli Organi di Giustizia inoltrava a Questo Ufficio istanza proveniente dal signor Vincenzo Di Maio (tessera FISE n.26840/H), per il tramite dell'Avv. Chiara Verdoliva, con la quale veniva contestata agli Ufficiali di gara ed ai Referenti regionali di disciplina una presunta mancata esposizione della classifica provvisoria al termine della gara della categoria CEN A svolta il 15 settembre 2019, in occasione del "2° Trofeo Duca Caracciolo", in Melizzano (BN);
- *considerato* che, tuttavia, tale supposto inadempimento non risulta essere stato formalmente contestato dal tesserato Di Maio, con apposito reclamo, nel termine previsto dall'art. 24 del Regolamento di Endurance;
- *considerato* che, dunque, la doglianza oggetto d'istanza, per come trasmessa, è da considerarsi generica ed indeterminata, non contenendo gli elementi probatori minimi per circostanziare il fatto e identificare i suoi effettivi autori, tali da consentire l'apertura del presente procedimento;
- *tenuto conto* che, in ogni caso, l'istanza è pervenuta fuori termine utile al fine di instaurare un procedimento davanti al Giudice Sportivo Nazionale ex artt. 38 e 39 del Regolamento di Giustizia;
- il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 23, 35, 38 e 39 del Regolamento di Giustizia

DICHIARA

l'inammissibilità dell'istanza.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 22 gennaio 2020

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

